REGOLAMENTO (CEE) N. 3692/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 2458/87 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo al regime di perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard (1), in particolare l'articolo 27,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2458/87 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3185/90 (3), ha fissato talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2473/86;

considerando che l'attuazione del mercato interno, il 1° gennaio 1993, comporta la soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie; che per far fronte alle conseguenze risultanti da questa soppressione occorre prevedere la possibilità di presentare sia una domanda di autorizzazione per talune esportazioni vincolate al regime di perfezionamento passivo in partenza dagli Stati membri che la procedura applicabile per concedere un'autorizzazione valida in più Stati membri ; che occorre, inoltre, precisare sia l'autorità doganale alla quale dev'essere presentata la domanda, sia quella competente a rilasciare l'autorizzazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i regimi doganali economici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2458/87 è modificato come segue :

1) All'articolo 2 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Fatti salvi il paragrafo 4 e le procedure semplificate di rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 14 e 20, la domanda di autorizzazione è fatta per iscritto secondo il modello figurante nell'allegato I. Essa contiene almeno le informazioni richieste in tale allegato. Essa dev'essere datata, firmata e presentata all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui si trovano le merci da esportare temporaneamente.

1 bis. Quando sia previsto che le merci debbano essere esportate, da più Stati membri può essere essere richiesta una sola autorizzazione. La relativa domanda è presentata all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui si trova una parte di tali merci.

In tal caso la domanda deve recare tutti gli elementi relativi allo svolgimento delle operazioni nonché i luoghi da cui è previsto che le merci di esportazione temporanea saranno esportate. »

2) All'articolo 4 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Fatte salve le procedure semplificate di rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 14 e 20, l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità doganale alla quale è stata presentata la domanda conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, ed è fatta per iscritto secondo il modello figurante nell'allegato I. Essa contiene almeno le informazioni previste in tale allegato. Essa è datata e firmata.

1 bis. Ove si applichi l'articolo 2, paragrafo 1 bis, l'autorizzazione non può essere rilasciata senza l'accordo delle autorità doganali designate dagli Stati membri in cui sono situati i luoghi indicati nella domanda. Si applica la seguente procedura :

a) l'autorità doganale alla quale è stata presentata la domanda, dopo essersi accertata che le condizioni economiche possono essere considerate soddisfatte per la prevista operazione, comunica alle altre autorità doganali interessate la domanda e il progetto di autorizzazione in cui devono figurare almeno il tasso di rendimento, i mezzi d'identificazione adottati, gli uffici doganali di cui al punto 11 del modello di autorizzazione figurante nell'allegato I, all'occorrenza l'ufficio doganale incaricato di controllare il regime (« ufficio di controllo ») e l'utilizzazione di procedure semplificate di vincolo al regime e di immissione in libera pratica fruendo del regime nonché le norme da osservare, in particolare per provvedere all'informazione dell'ufficio di controllo ;

(1) GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 230 del 17. 8. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 83.

b) le altre autorità doganali interessate comunicano, all'occorrenza, che vi sono obiezioni, non appena possibile e al più tardi entro due mesi dalla data di comunicazione della domanda e del progetto di autorizzazione ;

c) l'autorità doganale di cui alla lettera a) può rilasciare l'autorizzazione se, nel termine di cui alla lettera b), non abbia ricevuto una comunicazione relativa ad obiezioni esistenti sul progetto di autorizzazione in oggetto ;

d) lo Stato membro che rilascia l'autorizzazione invia copia della stessa a tutti gli Stati membri interessati.

Le autorizzazioni così rilasciate sono valide unicamente negli Stati membri in causa.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, i nomi e gli indirizzi delle autorità doganali che hanno designato per ricevere la domanda ed il progetto di autorizzazione considerato alla lettera a). »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione